

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 13 Maggio 2011

NOR11094

SM

Oggetto: Fermo amministrativo del veicolo e sospensione della patente. Chiarimenti del Ministero dell'Interno.

Con una circolare dello scorso 10 Maggio (prot. 300/A/4307/11/101/20/21/4), il Ministero dell'Interno ha fornito un chiarimento molto interessante, a proposito delle conseguenze sulla circolazione del veicolo derivanti dall'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, nonché da quella della sospensione della patente.

A proposito del fermo amm.vo, la circolare stabilisce che il veicolo affidato in custodia ai sensi dell'art. 214 del c.d.s (quindi, al proprietario del mezzo o, in sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido), **può essere utilizzato in un'area esclusivamente privata**, come, ad esempio, una cava o un cantiere di lavoro non soggetti a pubblico passaggio; ciò in quanto le norme del c.d.s si applicano alla circolazione su strada, la quale viene definita dall'art.2, comma 1 dello stesso codice come *"l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"*. L'utilizzo del mezzo non dovrà comportare la sottrazione, la soppressione, la distruzione ed il deterioramento del bene, in ossequio agli artt. 334 e 335 del Codice Penale.

Ovviamente, questa conclusione non è applicabile in tutte quelle fattispecie dove il mezzo, per espressa disposizione di Legge, non può essere affidato in custodia al trasgressore, ma deve essere trasferito in un deposito autorizzato: è il caso, quindi – per quanto ci interessa – della violazione delle disposizioni del c.d.s sul pagamento immediato delle sanzioni ai sensi dell'art. 202 – commi 2 bis, ter e quater (e dell'identico meccanismo previsto per gli stranieri all'art. 207 c.d.s); della violazione dell'art. 46 bis della Legge 298/1974 per gli stranieri che effettuano cabotaggio illegale in Italia.

Il Ministero perviene alla stessa conclusione anche a proposito della sospensione della patente, per cui viene consentito ai conducenti interessati da questo provvedimento, di guidare in un'area privata.

La nota del Ministero degli Interni è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.